



Comune di Montepulciano Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(delib. Consiglio comunale n. 37 del 23.04.2004)
(modificato con delib. Consiglio comunale n. 81 del 27.10.2008
e con del. Consiglio comunale n. 92 del 16.11.2016)

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è volto a disciplinare la convocazione, le adunanze, il funzionamento e le competenze del Consiglio comunale, per un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari.

Le norme ivi contenute sono integrative del D.Lgs 267/2000 in attuazione di quanto previsto dallo Statuto.

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari del Consiglio, non previsti e disciplinati dal presente regolamento e dalle norme legislative, provvede il Presidente.

Un esemplare del presente regolamento deve sempre trovarsi nella Sala delle adunanze a disposizione dei consiglieri.

ARTICOLO 2
Luogo delle adunanze consiliari

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala del Palazzo Storico o nella sede legale del Comune.

Il Presidente del Consiglio Comunale, tuttavia, quando ricorrano circostanze speciali o eccezionali, o gravi giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può determinare un diverso luogo di riunione, dandone motivata notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

I consiglieri possono avanzare al Presidente proposte in tal senso.

Nei giorni di seduta sarà esposta nel Palazzo Municipale la bandiera nazionale. Dietro la Presidenza del Consiglio comunale sarà collocato il Gonfalone.

ARTICOLO 3
Polizia dell'Assemblea consiliare

La polizia dell'Assemblea consiliare è esercitata dal Presidente, che impartisce ai vigili urbani di servizio gli ordini necessari. Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del regolamento interno e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, facendo redigere dal Segretario processo verbale da trasmettersi al Prefetto.

Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani di far uscire immediatamente dalla sala le persone che comunque turbassero l'ordine. Qualora non si individuasse chi causi il disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico.

Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

I Consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 357 C. P.).

Nel caso che taluno del pubblico turbi con violenza l'ordine della seduta, ovvero rechi oltraggio al Consiglio o ai suoi membri, il Presidente può far procedere all'immediato arresto del colpevole, denunciandolo all'Autorità competente, previa menzione di quest'ordine nel processo verbale che verrà all'uopo esibito.

La Forza Pubblica non può entrare nella sala consiliare se non per ordine del Presidente.

ARTICOLO 4

Persone ammesse nella Sala delle adunanze

Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, nel compartimento all'uopo riservato nella Sala può accedere qualsiasi cittadino.

Il pubblico assiste alle sedute, che non siano segrete, nella parte ad esso riservata.

Nessuna persona estranea al Consiglio, ad esclusione degli assessori esterni, può avere accesso, durante la seduta, nella parte della Sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli altri inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinate persone, funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie stesse.

Alla stampa, ove richiesto e possibile, sarà riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico.

Ai rappresentanti della stampa e al pubblico è vietato durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.

ARTICOLO 5

Disciplina del pubblico

Chiunque acceda alla Sala delle riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare in silenzio ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

In caso di disordini, il Presidente si atterrà a quanto previsto nel precedente art. 3.

Le riprese audio-video da parte del pubblico sono vietate, salvo espressa autorizzazione del Presidente del Consiglio.

CAPO II
DELLA COSTITUZIONE E VARIAZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

ARTICOLO 6
Entrata in carica del Sindaco e dei Consiglieri

Il Sindaco ed i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti ed acquistano, con ciò ,tutti i diritti inerenti alle loro funzioni. In caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

ARTICOLO 7
Convocazione del Consiglio neo-eletto

La convocazione del Consiglio comunale per la seduta d'insediamento dopo le elezioni deve essere fatta nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti dal Sindaco.

ARTICOLO 8
Prima seduta dopo le elezioni

Nella prima seduta dopo le elezioni, da tenersi entro 10 giorni dalla convocazione e, se necessario, in quelle immediatamente successive, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale procede secondo le norme di legge:

- 1) alla convalida ed eventuale surrogazione degli eletti;
- 2) alla elezione del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente.

ARTICOLO 9
Convalida ed eventuale surrogazione degli eletti

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni.

Alla discussione e alla votazione degli argomenti riguardanti l'ineleggibilità o l'incompatibilità dei neo-eletti possono prendere parte anche coloro la cui eleggibilità ed incompatibilità sia contestata.

Nella stessa seduta il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti e provvede, seduta stante, alla convalida dei surrogati. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare ai lavori del Consiglio.

CAPO III
DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 10
Sessioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'esercizio delle sue funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, dallo statuto ed ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza.

Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Presidente, per richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 11
Programmazione dei lavori

Al fine di programmare i lavori del Consiglio Comunale sono convocate dal Presidente del Consiglio apposite conferenze dei capigruppo a cui partecipano i capigruppo consiliari nonché il Sindaco o suo delegato e, su invito, i singoli assessori.

A dette riunioni potranno essere invitati i Presidenti delle Commissioni consiliari Permanenti e, per fornire le opportune informazioni, il Segretario Generale ed i Dirigenti responsabili delle varie Aree dell'Amministrazione.

Le sedute della conferenza dei capogruppo non sono pubbliche.

ARTICOLO 12
Ordine del Giorno

L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio. Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.

Spetta al Presidente il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno anche sulla base delle proposte avanzate in sede di conferenza dei capigruppo.

ARTICOLO 13
Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco quale capo dell'Amministrazione, alla Giunta Comunale ed ai Consiglieri Comunali. Spetta tuttavia al Presidente del Consiglio Comunale predisporre l'avviso di convocazione, il relativo o.d.g. nonché determinare la data di convocazione anche sulla scorta del calendario dei lavori formulato nella conferenza dei capigruppo.

L'iniziativa di proposte di deliberazioni da iscrivere all'ordine del giorno formulata sia dal Sindaco, che dalla Giunta Comunale deve essere presentata in tempo utile per la

convocazione e accompagnata dalla proposta di deliberazione e dal fascicolo degli atti completo di tutti i documenti necessari per l'informazione dei consiglieri, nonché dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

Qualora il Presidente ritenga che la documentazione sia insufficiente o inadeguata, ne richiede la immediata integrazione, precisando gli atti ritenuti occorrenti a garanzia di una corretta informazione dei consiglieri. Detta integrazione deve avvenire in tempo utile per consentire il deposito presso la Segreteria comunale all'atto della diramazione dell'avviso di convocazione.

Le proposte di deliberazione presentate dai consiglieri sono inviate al Presidente del Consiglio il quale le trasmette al Segretario generale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 .

Il Presidente può decidere di non iscrivere la proposta di cui ai precedenti commi all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza di tale organo, secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs n.267/2000, a trattare l'argomento. Di tale decisione deve darne comunicazione scritta e motivata al soggetto proponente entro 10 giorni dalla data in cui è pervenuta la proposta.

ARTICOLO 14 **Avvisi di convocazione**

La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente mediante avvisi scritti, da consegnare alla dimora di ciascun consigliere o al domicilio eletto nel Comune o al domicilio elettronico indicato all'inizio del mandato dal singolo consigliere, preferibilmente in pec. In caso di invio per posta elettronica ordinaria, fa fede l'orario di invio da parte degli uffici comunali, salvo messaggio di errore.

Ove il Presidente sia assente o comunque impedito, la convocazione è fatta da chi ne fa legittimamente le veci.

La notificazione fuori del territorio comunale, qualora non avvenga presso il domicilio elettronico indicato nelle more di cui al comma 1 avrà luogo a mezzo posta raccomandata veloce la cui ricevuta di spedizione verrà allegata agli atti

I Consiglieri che risiedono abitualmente fuori del Comune avranno cura di segnalare, con dichiarazione scritta all'ufficio di Segreteria comunale, l'indirizzo preciso al quale dovranno essere spediti gli avvisi di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il giorno, l'ora e il luogo di convocazione della seduta, sia in prima che in seconda convocazione;
- b) l'indicazione se trattasi di convocazione d'urgenza.
- d) l'elenco degli oggetti da discutere in seduta pubblica seguiti da quelli da trattare in seduta segreta
- e) la data dell'avviso
- f) la firma del Presidente o di chi ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.

Qualora il Presidente abbia fissato più sedute consecutive per la trattazione completa degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, nell'avviso stesso saranno precisati anche i giorni e le ore di ciascuna seduta successiva alla prima.

Ove siano introdotte nuove proposte, non comprese cioè nell'ordine del giorno di prima convocazione, se ne deve dare regolare avviso a tutti i Consiglieri, almeno 24 ore prima dell'inizio della relativa riunione del Consiglio.

ARTICOLO 15

Termini per la notifica degli avvisi di convocazione

L'avviso per le sessioni ordinarie con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 3 giorni interi lavorativi prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Nel caso in cui non è raggiunto il numero legale per la prima convocazione, la riunione avrà luogo in seconda convocazione e l'avviso sarà notificato solo ai consiglieri assenti.

ARTICOLO 16

Pubblicazione e diffusione

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale dovranno essere pubblicate all'Albo Pretorio del Comune almeno 24 ore prima della riunione.

Entro il termine previsto per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze viene inviata a cura della Segreteria Generale, assicurandone il tempestivo recapito.

La convocazione del Consiglio Comunale e il relativo ordine del giorno sono portati a conoscenza della cittadinanza mediante la pubblicazione di manifesti e mediante pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune almeno il giorno antecedente alla seduta.

ARTICOLO 17

Convocazione d'urgenza

Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per i Cittadini.

In tale ipotesi l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima e la notifica potrà essere fatta anche per via telegrafica o per posta elettronica per i consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.

I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può decidere, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 18

Deposito e consultazione degli atti

La proposta di deliberazione e gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nello stesso giorno in cui vengono

notificati gli avvisi di convocazione per poter essere esaminati dai Consiglieri durante l'orario d'ufficio.

Qualora il Consiglio sia stato convocato d'urgenza, il deposito nella Segreteria comunale degli atti suddetti avrà luogo 24 ore prima dell'adunanza.

Le proposte deliberative complete degli allegati, ove possibile, devono essere trasmesse al domicilio elettronico preventivamente comunicato dal singolo consigliere.

I Consiglieri hanno diritto di chiedere in visione tutti gli atti che sono richiamati o comunque citati in quelli depositati come sopra, come pure dei bilanci, dei conti consuntivi, dei precedenti verbali consiliari e di tutti gli atti della Giunta municipale soggetti a pubblicazione.

Qualora regolamenti o piani di qualsiasi specie vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio, almeno tre copie di ciascuno di essi devono essere depositate presso la Segreteria comunale, a disposizione dei Consiglieri.

Ove il deposito degli atti non sia avvenuto nei termini indicati dai commi precedenti, l'argomento non può essere sottoposto a votazione a richiesta anche di un solo consigliere.

ARTICOLO 19

Discussione referto organo Revisori

dei Conti

Nel caso in cui venga presentato, da parte dell'organo di revisione dei conti, un referto per gravi irregolarità, il Presidente convoca il Consiglio Comunale nei 10 giorni successivi alla ricezione per l'esame e la discussione :

Alla riunione del Consiglio devono essere invitati a partecipare da parte dell'organo di revisione dei conti, il Segretario Generale ed il Responsabile dell'Ufficio finanziario del comune.

CAPO IV DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

ARTICOLO 20 Presidenza del Consiglio Comunale

In conformità dello Statuto il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente dell'Assemblea. In caso di assenza o suo impedimento è chiamato a sostituirlo il Vicepresidente.

Il Consigliere anziano assume la presidenza del Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alle elezioni nella quale si esamina la condizione degli eletti ai fini della loro convalida e in tutti i casi in cui sono assenti Presidente e Vicepresidente del Consiglio.

ARTICOLO 21 Modalità elezione del Presidente e del Vice presidente del Consiglio

L'elezione del Presidente avviene nella prima seduta consiliare successiva al rinnovo del Consiglio Comunale, subito dopo la intervenuta convalida dei consiglieri, ovvero, in caso di intervenuta vacanza della carica nel corso del mandato amministrativo, nella prima seduta utile, con precedenza rispetto ad ogni altro eventuale adempimento demandato al Consiglio.

L'elezione avviene a scrutinio segreto e risulterà eletto il candidato che abbia riportato il consenso di 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

Ove al primo e secondo scrutinio non si raggiunga la maggioranza richiesta si procederà ad una terza votazione con il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

Con le stesse modalità viene eletto il Vicepresidente, subito dopo la elezione del Presidente, scelto fra i consiglieri designati dai gruppi consiliari di minoranza.

ARTICOLO 22 Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale ed esercita le seguenti funzioni:

- convoca il Consiglio Comunale
- convoca la Conferenza dei Capi gruppo
- dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori
- precisa i termini delle questioni su cui si vota
- dispone per le votazioni e ne proclama l'esito
- mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento

Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei consiglieri.

ARTICOLO 23
Segretario dell'Assemblea

Il Segretario Generale è Segretario dell'Assemblea consiliare; in caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Segretario . Il Segretario può farsi assistere da funzionari tecnici o amministrativi del Comune.

Quando il Segretario comunale si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge per l'argomento in esame del Consiglio Comunale, viene sostituito dal Consigliere più giovane per età con l'obbligo di farne menzione nel verbale.

Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti la qualità di membro del Consiglio deliberante e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni.

Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 24
Pubblicità e segretezza delle sedute

Le sedute dl Consiglio comunale, sono, di regola, pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, o per espressa disposizione di legge, sia stabilito altrimenti.

Il Consiglio deve deliberare con l'esclusione del pubblico quando si tratti di questioni che prevedono apprezzamenti sulla condotta pubblica e privata di persone, sui meriti e demeriti, moralità e, in genere, qualità personali.

Alle sedute sia pubbliche che segrete partecipano gli assessori esterni con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

Con autonomo regolamento sono stabilite le modalità per le riprese audio video e la diffusione delle stesse.

ARTICOLO 25
Adunanze “aperte”

Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l’adunanza “aperta” del Consiglio Comunale, nella sede abituale o anche nei luoghi ove si verificano situazioni particolari od esigenze ed avvenimenti che richiedano l’impegno e la solidarietà generale della comunità.

L’adunanza “aperta” del Consiglio Comunale sarà convocata, con le stesse modalità di cui al 1° comma, di norma una volta l’anno su singole tematiche riguardanti lo sviluppo locale, sociale e tematiche di interesse collettivo.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono partecipare ed intervenire: Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, dei Comitati di Partecipazione, delle associazioni sociali, politiche, economiche e sindacali, nonché cittadini interessati ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti, nonché dei cittadini.

Durante le adunanze “aperte” del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni che comportino impegni di spesa a carico del Comune.

ARTICOLO 26 **Apertura dell'adunanza**

L'adunanza del Consiglio comunale si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario Generale, per accertare l'esistenza del numero legale.

La seduta è dichiarata aperta non appena sia stata costatata la presenza del numero legale dei consiglieri.

Se il numero legale non è raggiunto entro 45 minuti dall'orario fissato nell'avviso, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e, a cura del Segretario è steso verbale, con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, facendo, inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Anche in difetto del numero legale potranno, però, essere fatte dal Presidente al Consiglio quelle comunicazioni che non comportino un atto deliberativo.

Se durante l'adunanza venga a mancare il numero legale, la seduta, salvo sospensione di massimo 30 minuti per il rientro dei consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.

ARTICOLO 27 **Numero legale per la validità delle deliberazioni**

Il Consiglio comunale non può deliberare se non è presente la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune, però alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno le deliberazioni sono valide purché siano presenti almeno cinque Consiglieri.

In seconda convocazione qualora vengano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione queste non possono essere poste in votazione salvo l'unanimità dei consiglieri eletti.

Nel caso di integrazioni urgenti all'ordine del giorno, anche con nuovi punti, queste potranno essere poste in votazione soltanto dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima della convocazione del Consiglio, sia in prima che in seconda votazione.

Quando per deliberare la legge, lo statuto o il regolamento richiedono particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare, senza esservi obbligati, si computano nel numero dei presenti necessario alla legalità dell'adunanza medesima, ma non nel numero dei votanti.

Non si computano invece i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che debbano astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati.

Ogni Consigliere che sopraggiunge dopo fatto l'appello nominale o che abbandoni l'aula prima del termine dell'adunanza o che si allontani anche momentaneamente, ne darà avviso al Segretario.

ARTICOLO 28

Norme particolari per sedute in seconda convocazione

Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, non può discutere e deliberare in seconda convocazione sui seguenti atti:

1. costituzione di istituzioni e di aziende speciali
2. statuto delle aziende speciali
3. partecipazione a società di capitali
4. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
5. l'assunzione diretta dei pubblici servizi
6. i regolamenti
7. i bilanci annuali e pluriennali
8. i piani regolatori generali e le variazioni agli stessi
9. i programmi
10. il conto consuntivo
11. la costituzione e la modificazione di forme associative con altri enti
12. l'esame del referto per gravi irregolarità del collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 29

Nomina degli scrutatori e loro attribuzione

Il Presidente, nel caso in cui siano previste votazioni a scrutinio segreto, designa due consiglieri alle funzioni di scrutatore, con il compito di assisterlo nell'accertamento dei risultati, per la proclamazione degli stessi.

La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.

Gli scrutatori (unitamente al Presidente ed al Segretario dell'assemblea) hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, esaminando le relative schede, e pronunciandosi sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorga contestazione; indi procedendo al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni singola proposta, o parte di proposta.

ARTICOLO 30

Approvazione dei verbali della seduta precedente

I verbali della seduta precedente si intendono approvati dal Consiglio se, ultimato il periodo di sette giorni lavorativi nei quali essi sono visionabili da ciascun consigliere formalmente avvertito, non sono state prodotte osservazioni scritte nei successivi cinque giorni lavorativi. Se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, saranno ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.

ARTICOLO 31

Comunicazioni

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente fa le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio comunale, senza che questi sia chiamato a deliberare su essi. Di seguito, sentito il Presidente possono fare comunicazioni il Sindaco, gli assessori, i consiglieri delegati e un consigliere per ciascun gruppo consiliare. Sulle comunicazioni un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a 5 minuti, può intervenire per associarsi o dissentire.

Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi o per commemorazioni di grande importanza.

ARTICOLO 32

Argomenti ammessi alla trattazione

Dopo le comunicazioni, il Consiglio passa alla trattazione dei punti che figurano all'ordine del giorno.

Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto All'ordine del giorno dell'adunanza.

Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi o per commemorazioni di grande importanza.

Durante la seduta sono vietati discorsi o manifestazioni incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione e non è ammissibile l'inosservanza delle leggi e del presente regolamento.

ARTICOLO 33

Ordine di trattazione degli argomenti

Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.

Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, quando motivi di urgenza e di opportunità lo consigliano, l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione può essere invertito dal Consiglio in qualunque momento.

La proposta di variazione, se nessun Consigliere vi si oppone, si ritiene senz'altro accettata, altrimenti è sottoposta al voto del Consiglio senza discussione.

Nel caso in cui una parte degli argomenti previsti sia da trattarsi in seduta pubblica e un'altra in seduta segreta, quella in seduta pubblica avrà la precedenza.

Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente od anche ad altro successivo, le deliberazioni sugli argomenti aggiunti all'ordine del giorno successivamente alla diramazione degli inviti di convocazione.

ARTICOLO 34

Discussione sui vari argomenti

La discussione su ciascun argomento è aperta con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione del Sindaco.

La relazione può essere omessa, oppure riassunta per sommi capi, ove fosse stata, per iscritto, trasmessa ai Consiglieri prima della riunione del Consiglio, entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.

Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione e sono ammessi a parlare i Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. Hanno però la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine ai fini di richiamare la presidenza all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni, o per proposte pregiudiziali o sospensive, o per fatto personale, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate.

Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente. L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare col trattare questioni estranee all'argomento in discussione, o perdersi in ripetizioni o prolissità inopportune o usare parole che possono inasprire od offendere.

Il Sindaco, gli Assessori competenti ed i relatori possono parlare in qualunque momento della discussione. Dopo la chiusura della discussione, il Sindaco o il relatore ha un diritto di replica finale di non oltre 5 minuti..

ARTICOLO 35

Disciplina degli interventi

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.

I Consiglieri parlano dal loro posto, rivolgendo la parola all'intero consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri membri del Consiglio. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri. A nessuno è permesso di interrompere chi parla tranne al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.

Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta e nell'ordine della domanda, salvo che qualcuno dei richiedenti non dichiari di cedere il proprio turno ad altri.

Nessun Consigliere può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, se non per una questione di carattere incidentale, o per dichiarazione di voto, salvo il previsto diritto di replica di cui all'Art.34 del presente regolamento.

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Se il Presidente ha richiamato due volte, un Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni può togliergli la parola per il resto della discussione.

Se il Consigliere chiede una verifica sulla decisione del Presidente, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.

Il Presidente ha l'obbligo di togliere la parola al consigliere che si dilunghi oltre i termini consentiti dal regolamento, salvo consentire le relative conclusioni

ARTICOLO 36

Mozione d'ordine

E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento, o il rilievo sul modo o l'ordine col quale si intende procedere alla discussione e alla votazione. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente.

Qualora la decisione del Presidente non venga accettata dal proponente la mozione, il Consiglio decide per alzata di mano, senza discussione.

Sulla mozione d'ordine, da illustrare in non oltre 5 minuti, dopo il proponente, può parlare un oratore per ciascun gruppo Consiliare per non più di tre minuti ciascuno.

ARTICOLO 37

Formulazione e puntualizzazione delle proposte da parte dei Consiglieri

Ogni Consigliere ha diritto, su ciascun affare iscritto all'ordine del giorno, durante od al termine della discussione, di far proposte per approvare, respingere, modificare o rinviare il provvedimento proposto dal relatore, ovvero di formulare controproposte.

Le proposte di cui sopra sono effettuate mediante ordini del giorno, mozioni, emendamenti o schemi di deliberazione.

Al termine della discussione generale, la Giunta ed il relatore esprimono il loro parere sulle proposte presentate, che vengono subito poste in votazione, a meno che i presentatori dichiarino di non insistere.

Gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte ritirate dal presentatore possono essere fatti propri da altri.

ARTICOLO 38

Dichiarazione di inammissibilità

Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti o su cui il Consiglio si è già espresso con votazione nei sei mesi precedenti.

Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.

Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

ARTICOLO 39

Fatto personale

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale pertanto, viene, temporaneamente sospesa dal Presidente.

Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Quando, nel corso di una discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa. La Commissione è composta di tre Consiglieri, di cui due indicati dalla maggioranza e uno dalle opposizioni.

Alla Commissione, il Presidente deve assegnare un termine massimo di 90 giorni per presentare le sue conclusioni, salvo proroga giustificata. Le conclusioni vengono comunicate dal Presidente al Consiglio e non possono costituire oggetto di dibattito, neanche, indirettamente, mediante risoluzioni o mozioni.

ARTICOLO 40

Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un consigliere prima che abbia inizio la discussione.

Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale, e la discussione non può proseguire se non dopo che il Consiglio si sia pronunciato su di esse.

Su tali questioni possono parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare e per non più di cinque minuti ciascuno.

In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di sospensione, dopo l'illustrazione del proponente di ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione, con la limitazione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 41

Disciplina dei Consiglieri

I Consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento con rispetto delle altrui opinioni e libertà.

Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo comportamento, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.

Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente gli infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.

Il Consigliere colpito dal provvedimento può, tuttavia, appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite.

In caso di accoglimento delle spiegazioni da parte del Consiglio non si farà menzione, nel processo verbale, dell'incidente.

Se un Consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta o espellere il Consigliere.

Per nessun motivo il Presidente può espellere Consiglieri dall'aula, tranne per i casi previsti dall'art. 20 dello Statuto.

ARTICOLO 42 **Chiusura della discussione**

Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto.

ARTICOLO 43 **Continuazione della trattazione dell'ordine del giorno in caso di mancato esaurimento**

Nell'ipotesi che il Consiglio Comunale non riesca ad esaminare tutti i punti iscritti all'ordine del giorno di una seduta, gli argomenti non trattati vengono iscritti d'ufficio all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva, a cura del Presidente. In tal caso si procede con nuova convocazione e nuovo ordine del giorno, nei riguardi di tutti i consiglieri e secondo le misure di pubblicità previste.

Qualora il Consiglio Comunale intenda invece aggiornare la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non completati, può procedere in autoconvocazione mediante pronunciamento deliberativo, per completare l'esame dei soli argomenti iscritti e non discussi, fissando il giorno della seduta di aggiornamento, in tempo utile per avvisare i consiglieri eventualmente assenti. La convocazione per i soli argomenti da completare, nell'ordine con cui sono stati già iscritti, viene notificata ai soli consiglieri comunali risultati eventualmente assenti, secondo le misure di pubblicità previste. La seduta di aggiornamento si considera di prima convocazione. In caso di assenza del numero legale trovano applicazione le norme per la seconda convocazione.

ARTICOLO 44

Chiusura della seduta consiliare

Il Presidente dichiara sciolta la seduta:

- a) Quando sia esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e siano state eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni;
- b) Qualora nel corso della discussione venga a mancare il numero legale;

Il Consiglio Comunale, dietro motivata richiesta di almeno tre Consiglieri, può in qualunque momento dichiarare chiusa la seduta, mediante votazione per alzata di mano, facendone particolare menzione nel processo verbale.

ARTICOLO 45

Processo verbale delle adunanze

Di ogni adunanza è redatto, dal Segretario che assiste alle sedute (pubbliche e segrete) il processo verbale, che è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Esso verrà comunicato ai consiglieri nei modi indicati dal presente regolamento.

Il Processo verbale, che costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare, deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate sinteticamente le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, le indicazioni delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai consiglieri nel corso della discussione sono riportati sinteticamente; per la completezza dell'intervento fa fede la registrazione che può essere trascritta a richiesta del Presidente e dei Consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di alcune brevi considerazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso il richiedente dovrà dettare al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

Ogni Consigliere ha anche diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.

I verbali devono, altresì, indicare l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti e l'esito delle votazioni medesime.

Nei verbali si deve infine annotare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata eseguita. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

- a) ingiuriose per chiunque
- b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico ed al buon costume.

CAPO V DELLE VOTAZIONI

ARTICOLO 46 **Sistemi di votazione**

L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano per alzata di mano o ad alta voce per appello nominale.

Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione viene usata, altresì, ogni qualvolta la legge espressamente lo prescriva o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri.

La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio accertando che i voti espressi risultino corrispondenti al numero dei votanti e ne proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

ARTICOLO 47 **Ordine delle votazioni**

L'ordine della votazione è stabilito come segue:

1) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto dell'argomento in trattazione.

2) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione ad altro tempo

3) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte.

4) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti, o articoli, ovvero quando, la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre Consiglieri

5) Il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione senza che occorran altre formalità oltre quelle di legge.

ARTICOLO 48
Dichiarazioni di voto

Chiusa la discussione non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.

Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo. In tale intervento il consigliere illustra sinteticamente la posizione del gruppo.

E' consentito agli altri consiglieri di prendere la parola solo per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza al fine di motivare il proprio voto.

Ciascuna dichiarazione di voto non può avere una durata superiore a 3 minuti.

ARTICOLO 49
Computo della maggioranza e proclamazione dell'esito della votazione

Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito dal Presidente si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza.

Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta la deliberazione non è valida.

Se si procede con votazione palese, non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente.

I Consiglieri che dichiarino formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle per qualsiasi motivo.

Se un provvedimento ottiene un eguale numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto: esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

ARTICOLO 50
Interventi nel corso della votazione

Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

ARTICOLO 51
Chiusura della discussione

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata rinnovazione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che hanno partecipato alla precedente.

L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

CAPO VI DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ARTICOLO 52 Diritto di iniziativa dei Consiglieri

I Consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'art 39 comma 2 del TUEL e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Ogni Consigliere ha diritto d'accesso ad atti e documenti presso il Comune, delle aziende e degli Enti dipendenti.

La consultazione degli atti deve avvenire in modo da non intralciare l'ordinato funzionamento degli uffici e dell'Archivio comunale.

Ogni Consigliere può altresì fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune. Le illustrazioni di interrogazioni ed interpellanze non possono superare il tempo di 15' per ciascun gruppo.

Non sono ammessi atti formulati con frasi ingiuriose.

I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente indicati dalla legge.

ARTICOLO 53 Interrogazioni e interpellanze

L'interrogazione consiste nella semplice domanda orale, rivolta al Sindaco o alla Giunta su fatti, atti e comportamenti che riguardano direttamente o indirettamente il Comune.

Un Consigliere che intende rivolgere una interrogazione la presenta direttamente in Consiglio, richiedendo risposta scritta o orale.

L'interpellanza è formulata per iscritto; la sua illustrazione in Consiglio dovrà avvenire preferibilmente per sommi capi.

L'interpellanza presentata fuori Consiglio è posta all'ordine del giorno nella prima seduta consiliare utile.

Il Sindaco e la Giunta provvedono a rispondere seduta stante se possibile o riservandosi la risposta al primo Consiglio utile.

L'interrogante o l'interpellante ha diritto di replicare brevemente dichiararsi soddisfatto o meno.

ARTICOLO 54
Iniziative successive alle interrogazioni e interpellanze

L'interrogante o l'interpellante che abbia dichiarato, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione. In caso di rinuncia del proponente, una mozione può essere presentata da qualsiasi altro Consigliere e la mozione stessa può essere inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.

ARTICOLO 55
Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o meno formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, diretto ad incitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Municipale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

Le mozioni devono essere presentate per scritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 5 minuti per la replica.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che dovranno essere votati prima del voto generale sulla mozione.

ARTICOLO 56
Coordinamento con l'attività della Giunta

Le interrogazioni, le interpellanze, gli o.d.g. devono essere comunicate al Presidente del Consiglio.

Il Presidente, nel rispetto delle prescrizioni e dei termini di cui agli articoli precedenti, curerà, in sede di predisposizione dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio che gli Assessori competenti predispongano la risposta alle interpellanze e alle interrogazioni.

ARTICOLO 57
Svolgimento delle interrogazioni

L'interrogazione viene illustrata a tutto il Consiglio Comunale.

Le risposte del Sindaco, dell'Assessore o del Consigliere Delegato potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali motivi eventualmente non lo sia.

Quando una stessa interrogazione sia presentata da più consiglieri il diritto di replica alla risposta ricevuta spetta solo al primo interrogante, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari presentatori.

Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni presentate in termini sconvenienti o relative ad argomenti che esulano dalla competenza dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 58

Svolgimento delle interpellanze

L'interpellanza viene illustrata preferibilmente per sommi capi dall'interpellante.

Le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore incaricato potranno dar luogo a replica dell'interpellante.

Quando una stessa interpellanza sia sottoscritta da più consiglieri il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari.

La risposta all'interpellanza deve aver luogo alla presenza di almeno uno dei Consiglieri firmatari, salva l'ipotesi dell'avvenuta risposta scritta entro i 30gg. dalla presentazione..

Le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interpellanze redatte in termini sconvenienti o relative ad argomenti che esulano dalla competenza dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 59

Svolgimento della discussione sulle mozioni

Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione, e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione.

Hanno inoltre diritto di intervento nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedano, ma nessuno può parlare più di 5 minuti.

Quando, su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interrogazioni o interpellanze, queste sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e gli interpellanti

sono iscritti a parlare subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, pure non superiore a 5 minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

CAPO VII GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 60 Gruppi consiliari e loro Capigruppo

Di norma i Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui nella medesima lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.

Coloro che non intendono aderire al gruppo nella cui lista sono stati eletti sono considerati come appartenenti ad un gruppo misto. Altri gruppi consiliari possono essere formati solo con l'adesione di almeno due consiglieri.

Ciascun gruppo comunica al Segretario Generale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo.

Per le esplicazioni delle loro funzioni consiliari sono messi a disposizione dei gruppi uno o più locali del Comune, a seconda delle possibilità, stabilendo, eventualmente, anche dei turni per consentire ai singoli gruppi di riunirsi e di ricevere il pubblico.

ARTICOLO 61 Conferenza dei capigruppo

I Capigruppo sono costituiti in conferenza permanente, oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze.

Della conferenza fanno parte il Sindaco o suo delegato, il Presidente del Consiglio, i Capigruppo. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, in sua assenza dal Vice Presidente.

I consiglieri capigruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Le proposte della Conferenza dei capigruppo su argomenti politici o amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente.

Le funzioni di segreteria della conferenza possono essere svolte da altro dipendente dell'Amministrazione.

Il verbale redatto in forma sintetica sarà letto e approvato alla seduta successiva e conservato in segreteria..

CAPO VIII COMMISSIONI

CONSILIARI

ARTICOLO 62

Commissioni permanenti obbligatorie e facoltative

Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno le seguenti commissioni consiliari permanenti :

- Affari generali, istituzionali e bilancio
- Assetto ed uso del territorio
- Economia e attività produttive
- Scuola, formazione e cultura
- Sport e attività ricreative
- Sanità e politiche sociali
- Controllo e garanzia

Le commissioni sono composte da n. 6 Consiglieri Comunali nominati con criterio proporzionale (4 maggioranza e 2 minoranza) nella prima riunione successiva a quella di insediamento, oltre ai capigruppo, senza diritto di voto, ove non siano membri effettivi. Nella commissione Affari generali e istituzionali è membro di diritto il Sindaco.

Può essere istituita la Commissione Tecnico-urbanistica come disciplinata dal regolamento edilizio.

ARTICOLO 63

Funzionamento delle Commissioni obbligatorie

Ciascuna commissione, ad eccezione di quella “Affari Generali, Istituzionali e bilancio” che è presieduta dal Sindaco, nomina nel proprio seno un presidente ed un vice-presidente, ed all’inizio di ogni seduta nomina tra i consiglieri presenti un segretario verbalizzante. La commissione “Controllo e garanzia” è presieduta da un consigliere dell’opposizione.

Le funzioni di supporto al funzionamento delle Commissioni sono svolte dal personale amministrativo comunale delle unità operative interessate.

Ai lavori delle commissioni possono partecipare i singoli assessori quando sono trattate questioni inerenti ai rispettivi settori di competenza o il sindaco quando questi lo ritenga opportuno. Possono, inoltre, essere invitati a partecipare ai lavori il Segretario Comunale ed i Responsabili degli uffici comunali con funzioni consultive.

La Commissione, a maggioranza, può deliberare audizioni di soggetti esterni.

E’ facoltà dei Commissari di produrre documentazione.

ARTICOLO 64

Verbali delle sedute

Di ogni seduta delle commissioni è redatto un verbale in forma sintetica; copia dello stesso viene trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo consiliari, agli Assessori di riferimento dal segretario della commissione.

I verbali sono conservati agli atti della segreteria comunale.

ARTICOLO 65
Convocazione delle
commissioni obbligatorie

La convocazione delle commissioni è fatta dal Presidente almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione con avviso scritto indicante gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti la commissione, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed agli Assessori di riferimento.

La convocazione della commissione può essere richiesta dal Sindaco, dagli assessori o da almeno due membri con diritto di voto indicando gli argomenti che si vogliono trattare. In detti casi, il presidente della commissione dispone la convocazione entro giorni 10 dalla richiesta

Della convocazione della seduta è data pubblicità nel sito web del Comune contestualmente alla convocazione.

ARTICOLO 66
Sedute delle commissioni
obbligatorie

Le sedute di ciascuna commissione sono valide quando è presente la metà dei suoi componenti aventi diritto al voto.

Le proposte, per essere adottate, devono ottenere l'approvazione della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 67
Proposte delle commissioni

Le proposte delle commissioni sono poste in discussione nel primo consiglio utile successivo alla trasmissione del verbale della seduta.

Le proposte delle Commissioni permanenti di norma sostituiscono in aula la discussione generale da parte del Consiglio. Qualora un consigliere chieda che si proceda alla discussione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del presente Regolamento.

ARTICOLO 68
Commissioni temporanee o speciali

Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee o speciali per l'esame di problemi particolari fissandone la competenza, i poteri e la durata.

Per la composizione ed il funzionamento si applicano gli articoli precedenti che disciplinano le commissioni permanenti obbligatorie.

ARTICOLO 69
Durata delle commissioni

Le commissioni obbligatorie durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Comunale.

Le commissioni speciali o temporanee non possono avere una durata oltre la data di cessazione del Consiglio stesso.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 70

Remissione al Presidente

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio e che non siano previsti e disciplinati dalle disposizioni del presente regolamento provvederà il Presidente del Consiglio.

ARTICOLO 71

Richiamo a Leggi e disposizioni varie

Per quanto non contemplato dal presente regolamento è fatto richiamo al TUEL (Testo Unico Enti Locali) vigente ed eventuali regolamenti attuativi.

ARTICOLO 72

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entrerà in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio dopo la relativa deliberazione consiliare.

ARTICOLO 73

Revisione del Regolamento

Ciascun Consigliere può proporre modifiche al regolamento. Le proposte sono esaminate dall'apposita commissione consiliare, che riferisce al Consiglio.

Le modifiche al regolamento sono adottate a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari	pag. 2
Art. 3 - Polizia dell'Assemblea Consiliare	pag. 2
Art. 4 - Persone ammesse nella Sala delle adunanze	pag. 3
Art. 5 - Disciplina del pubblico	pag. 3

CAPO II - DELLA COSTITUZIONE E VARIAZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

Art. 6 - Entrata in carica del Sindaco e dei Consiglieri	pag. 4
Art. 7 - Convocazione del Consiglio neo-eletto	pag. 4
Art. 8 - Prima seduta dopo le elezioni	pag. 4
Art. 9 - Convalida ed eventuale surrogazione degli eletti	pag. 4

CAPO III - DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COM.LE

Art. 10 – Sessioni del consiglio	pag. 5
Art. 11 – Programmazione dei lavori	pag. 5
Art. 12 - Ordine del giorno delle adunanze	pag. 5
Art. 13 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno	pag. 5
Art. 14 - Avvisi di convocazione	pag. 6
Art. 15 - Termini per la notifica degli avvisi di convocazione	pag. 7
Art. 16 – Pubblicazione e diffusione	pag. 7
Art. 17 – Convocazione d'urgenza	pag. 7
Art. 18 - Deposito e consultazione degli atti	pag. 7
Art. 19 – Discussione Referto Difensore dei Conti	pag. 8

CAPO IV - DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONS.

Art. 20 - Presidenza del Consiglio Comunale	pag. 9
Art. 21 – Modalità elezione Presidente e Vice presidente del Consiglio	pag. 9
Art. 22 - Attribuzioni del Presidente	pag. 9
Art. 23 - Segretario dell'Assemblea	pag. 10
Art. 24 - Pubblicità e segretezza delle sedute	pag. 10
Art. 25 – Adunanze “aperte”	pag. 10
Art. 26 - Apertura delle adunanze	pag. 11
Art. 27 - Numero legale per la validità delle deliberazioni	pag. 11
Art. 28 – Norme particolari per sedute in seconda convocazione	pag. 12
Art. 29 - Nomina degli scrutatori e loro attribuzione	pag. 12
Art. 30 - Approvazione dei verbali della seduta precedente	pag. 12
Art. 31 - Comunicazioni del Presidente	pag. 13

Art. 32 - Argomenti ammessi alla trattazione	pag. 13
Art. 33 - Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 13
Art. 34 - Discussione sui vari argomenti	pag. 14
Art. 35 - Disciplina degli interventi	pag. 14
Art. 36 - Mozione d'ordine	pag. 15
Art. 37 - Formulazione e puntualizzazione delle proposte da parte dei Consiglieri	pag. 15
Art. 38 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità	pag. 15
Art. 39 - Fatto personale	pag. 16
Art. 40 - Questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 16
Art. 41 - Disciplina dei Consiglieri	pag. 16
Art. 42 - Chiusura della discussione	pag. 17
Art. 43 - Continuazione della trattazione dell'o.d.g. in caso di mancato esaurimento	pag. 17
Art. 44 - Chiusura della seduta consiliare	pag. 18
Art. 45 - Processo verbale delle adunanze	pag. 18

CAPO V - DELLE VOTAZIONI

Art. 46 - Sistemi di votazione	pag. 19
Art. 47 - Ordine delle votazioni	pag. 19
Art. 48 - Dichiarazioni di voto	pag. 20
Art. 49 - Computo della maggioranza e proclamazione dell'esito della votazione	pag. 20
Art. 50 - Interventi nel corso della votazione	pag. 20
Art. 51 - Annullamento e rinnovazione della votazione	pag. 20

CAPO VI - DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 52 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri	pag. 22
Art. 53 - Interrogazioni	pag. 22
Art. 54 - Interpellanze	pag. 22
Art. 55 - Mozioni	pag. 23
Art. 56 – Coordinamento con l'attività della Giunta	pag. 23
Art. 57 - Svolgimento delle interrogazioni	pag. 24
Art. 58 - Svolgimento delle interpellanze	pag. 24
Art. 59 - Svolgimento della discussione sulle mozioni	pag. 24

CAPO VII - CAPIGRUPPO CONSILIARI

Art. 60 - Gruppi consiliari e loro Capigruppo	pag. 26
Art. 61 – Conferenza dei apigruppo	pag. 26

CAPO VIII - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 62 – Commissioni permanenti	pag. 27
Art. 63 – Funzionamento commissioni	pag. 27

Art. 64 – Verbali delle sedute	pag. 27
Art. 65 - Convocazione commissioni	pag. 27
Art. 66 – Sedute delle commissioni	pag. 28
Art. 67 – Proposte delle commissioni	pag. 28
Art. 68 – Commissioni temporanee o speciali	pag. 28
Art. 69 – Durata delle Commissioni	pag. 28

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70 - Remissione al Presidente	pag. 29
Art. 71 - Richiamo a leggi e disposizioni varie	pag. 29
Art. 72 - Entrata in vigore del Regolamento	pag. 29
Art. 73 - Revisione del Regolamento	pag. 29

* * * * *